

Data di pubblicazione: 25 febbraio 2020

CARMELA VENTRELLA *

*Il rispetto delle regole del cibo in una società multiculturale***

SOMMARIO: 1. Introduzione. -2. Libertà religiosa alimentare e politiche migratorie: le strutture penitenziarie. - 3. Tecniche indirette di tutela: la mediazione interculturale. - 4. Regimi alimentari, minori e “categorie particolari di dati”.

1. Introduzione

Nella puntuale organizzazione di autentici modelli religiosi, il delinearli dell'appartenenza del singolo alla comunità appare strettamente connesso alla disciplina in materia alimentare. La dimensione “divina” del cibo, nell'originario legame ontologico dei beni materiali con la spiritualità, si manifesta attraverso la regolamentazione dell'uso dello stesso in una dislocazione nei tempi idonei a favorire un percorso agevolato verso la salvezza; gli atti di contrizione del fedele devono infatti essere effettuati nei periodi sacri. L'esigenza di un'adeguata preparazione del corpo in vista della purificazione nonché la doverosità di intervenire sulla

*Professore ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, carmela.ventrella@uniba.it

** Relazione tenuta al Congresso su *Imprese alimentari e protezione del benessere animale nelle società multiculturali* (Bari, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 6 maggio 2019)..

guarigione dell'anima inducono a rigide prescrizioni alimentari nell'esaltazione della funzione strumentale degli alimenti. La stessa *relaxatio* dei relativi precetti è connessa ad impedimenti materiali.

In particolare, proprio il significato salvifico degli eventi permea il sistema pure nell'aspetto preventivo, idoneo a scongiurare ogni debolezza umana.

L'esame attento della regolamentazione, che costantemente le religioni hanno riservato alla materia dell'alimentazione, consente di tracciare interessanti piste di lettura evidenziando il peso delle tradizioni come elementi culturali e sociali. In particolare, la riflessione teologica ha permesso di segnalare inconsueti orizzonti interpretativi, tesi a sottolineare la validità delle soluzioni offerte dalle prescrizioni suddette in una prospettiva diversa di approccio al complesso problema dell'alimentazione. A partire da una visuale rinnovata dell'uomo e dell'ambiente in cui vive, nel dibattito sviluppatosi nelle società civili intorno alla definizione del diritto al cibo e delle sue implicazioni sul piano pratico, si rinviene l'efficace contributo delle religioni, con riferimento ad alcuni fra i principi applicati nel campo delle norme alimentari: così, a livello esemplificativo, si possono evidenziare le connessioni tra il criterio teologico dell' "utilità", che applicato al cibo induce alla "misura della necessità", e l'esigenza, condivisa dagli Stati, circa l'urgenza dell'educazione ad una nutrizione sufficiente ed adeguata, tra le regole in materia di digiuno e l'impellenza di modificare gli stili di vita per migliorare la condizione psico-fisica del cittadino, tra la sollecitudine di nutrirsi di cibi naturali, creati da Dio per il sostentamento

dell'uomo nel rispetto della flora e della fauna, in una prospettiva che valorizza altresì le proprietà dei cibi in interazione con i flussi naturali, e la sollecitudine per la sostenibilità ambientale nel giusto equilibrio tra disponibilità e consumo dei beni; infine, in linea con gli obiettivi segnalati, di speciale interesse risulta l'incidenza della rilevanza delle regole religiose di condotta legate al cibo sulla salute del soggetto e sulla sicurezza alimentare, in un'accezione moderna del concetto, fra cui, segnatamente per alcune religioni, il valore delle condizioni igieniche e dell'esigenza di conoscenza delle caratteristiche e provenienze del cibo.

In una singolare mescolanza di elementi materiali e spirituali, nei sistemi religiosi le prescrizioni alimentari sono finalizzate a prevenire o/e a punire ogni forma di contaminazione in una dimensione totale di purificazione: in tale prospettiva, la previsione delle condotte eversive nel campo in questione rileva sotto il profilo della tutela degli ordinamenti sociali estendendo il suo raggio d'incidenza oltre i naturali tentativi di contenimento della corruzione sul piano morale; nella considerazione ulteriore del valore della salute fisica dell'uomo, numerose sono le norme che puniscono comportamenti legati all'assunzione di alcuni cibi "impuri" in un'operazione efficace sotto l'aspetto più propriamente salutare, individuando soluzioni considerevoli per la protezione della persona e dell'ambiente. Proficua è altresì la valorizzazione del nesso inscindibile tra il significato identitario del cibo quale fattore caratterizzante i popoli e la rinnovata consapevolezza, debitamente manifestata nella Carta di Milano, dell'alimentazione per la connotazione identificativa dei territori e dei suoi abitanti.

Di non minor peso sono poi le implicazioni, sotto il profilo delle tutele, del valore “sacro” del cibo: nella visione escatologica per la redenzione dell’umanità, la positivizzazione della doverosità nei confronti del prossimo ha fatto della solidarietà il cardine della difesa concreta del bene comune; in realtà, il “cibo” religiosamente inteso ha costituito, nelle diverse modalità codificate nell’evoluzione dei tempi, un rimedio proficuo non solo per la salvezza spirituale del singolo ma anche per gli interessi materiali della collettività. Con riguardo a quest’ultimo profilo, è opportuno ricordare quanto sia stato decisivo l’apporto della Chiesa cattolica per la risoluzione, attraverso le norme in materia di alimentazione, di gravi piaghe sociali; ci riferiamo al fenomeno diffuso delle Bolle di crociata che, attraverso l’istituzione in sinergia con il potere secolare di un tariffario per consentire l’uso di cibi proibiti in quaresima, sono state fondamentali, in particolare, per il definitivo superamento della pirateria¹.

Sulla stessa linea, nei vari sistemi religiosi, si rimarca il merito del donare il cibo ai bisognosi anche come mezzo di espiazione dei peccati: con riguardo alla violazione dell’obbligo del digiuno imposto nei periodi sacri, le norme hanno previsto il rimedio tecnico della commutazione della pena mediante l’obbligo di somministrare il vitto ai poveri. Insomma, il cibo visto come riscatto personale ma anche, quale oggetto di “riscatto”, come utile strumento di coesione sociale.

¹ C. VENTRELLA, *Alimentazione e diritto canonico: impurità, contagi e tecniche di tutela*, in Dammacco G. - Ventrella C. (a cura di), *Cibo e ambiente. Manipolazioni e tutele nel diritto canonico*, Bari, Cacucci, vol. XVIII, 2015, p. 55 ss.

In maniera significativa, proprio il richiamo alla legge naturale, quale “fonte inesauribile d’ispirazione”, è oggi al centro della individuazione di linee condivise dalla comunità internazionale per la realizzazione di un sistema economico equo fondato sui pilastri della giustizia e della fratellanza; gli inevitabili riflessi anche in campo giuridico², includendo questi stessi criteri “la relazione tra il diritto all’alimentazione e il diritto alla vita e a un’esistenza degna, il diritto a essere tutelati dalla legge, non sempre vicina alla realtà di chi soffre la fame, e l’obbligo morale di condividere la ricchezza economica del mondo”³, sono stati richiamati, in una prospettiva di consolidamento dello “sviluppo umano integrale”, dal discorso tenuto da Papa Francesco, il 25 settembre 2015, alle Nazioni Unite⁴.

2. Libertà religiosa alimentare e politiche migratorie: le strutture penitenziarie

Nelle società multiculturali il rispetto delle prescrizioni alimentari dettate dai propri credi favorisce la ridefinizione delle identità in un processo verso l’affermazione dei diritti dell’uomo nel quale un ruolo fondamentale è assunto dalle religioni quali fondamentali attori sociali

² R. COPPOLA, *Profili etico-giuridici del debito estero*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2000, I, 405; Id., *Etica cattolica, debito e giustizia sociale in vista di un nuovo assetto internazionale*, in www.statoecliese.it, n. 25/2015, p. 3.

³ Visita del SANTO PADRE FRANCESCO alla sede della Fao in Roma in occasione della II Conferenza sulla malnutrizione, 20 novembre 2014, in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141120_visita-fao.html.

⁴*Ibidem*.

nel ricercare, insieme con i governi, gli strumenti più idonei a garantire l'armoniosa convivenza dei popoli.

Nelle peculiarità dei vari modelli religiosi, la disciplina alimentare esprime la visione sacrale del cibo e si traduce in una rigida regolamentazione dell'uso dello stesso, più o meno derogabile nella considerazione ulteriore della dimensione spazio-temporale in cui maggiore rilevanza viene attribuita all'assunzione di cibi "impuri". Da qui le numerose istanze di tutela dei diritti, sotto il profilo della libertà religiosa alimentare, per coloro che sono costretti a vivere, per periodi più o meno lunghi, nelle comunità separate (strutture carcerarie e ospedaliere), o a condividere il vitto nelle caserme e nelle scuole.

Paradigmatica è l'intesa sottoscritta dallo Stato con le Comunità israelitiche (L. n. 101 del 1989) che, oltre a ribadire l'importanza della macellazione rituale⁵, all'art. 7, dopo aver affermato che "l'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto", al 2° comma garantisce "agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in

⁵ L'art. 6, 2° comma stabilisce che "la macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alle tradizioni ebraiche".

materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano”.

L'ampio dibattito intorno alla tutela costituzionale del “diritto al cibo”, valorizzato anche nelle implicazioni sul piano del contenuto delle Intese, quali strumenti di attuazione dell'art. 8, 3 comma della Costituzione, giunge a tracciare nuovi orizzonti di protezione della libertà religiosa alimentare. In una prospettiva *de iure condendo*, si auspica che, a supporto della tutela dell'identità religiosa, la tanto attesa “legge generale sulla libertà religiosa” predisponga un insieme di regole per garantire a tutti i cittadini-fedeli il pieno rispetto della libertà religiosa anche in ambito alimentare⁶.

Interessante, sotto tale profilo, il d.p.r. 13 maggio 2005, *Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006*. L'allegato al testo, al punto n. 2.18, mostra una particolare attenzione verso la complessa situazione relativa alle “religioni per le quali lo Stato Italiano non ha stipulato apposite convenzioni, come nel caso della religione islamica”; per queste ipotesi, il documento stabilisce che ai detenuti appartenenti a dette confessioni venga riconosciuto il diritto alla pratica e alla professione della propria fede religiosa, specificando che “ai musulmani è garantito il diritto al vitto e il diritto di consumare i pasti dopo il tramonto nel periodo del Ramadan”. Nel documento, dopo aver ricordato che, insieme a istruzione e lavoro, la religione fa parte degli elementi del

⁶A. G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Libellula, Lecce, 2015, p. 254.

trattamento interni al carcere, si ribadisce che l'ordinamento penitenziario "consente a tutti i detenuti la libertà di professare, di praticare e di istruirsi nella propria fede religiosa" e che a questo diritto corrisponde "un dovere dell'Amministrazione di predisporre gli strumenti per renderne operativo l'esercizio".

Il Decreto 12 dicembre 2006, n. 306, in merito al Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")», all'allegato 11, afferma che il Ministero, oltre ad assicurare l'esercizio del diritto di culto da parte dei detenuti appartenenti a confessioni diverse dalla cattolica attraverso l'instaurazione di rapporti formali con altri Enti religiosi, si impegna a garantire anche "il rispetto di regimi alimentari particolari derivanti da prescrizioni religiose".

La diversa demografia della popolazione carceraria, attesa la forte presenza di detenuti provenienti da Paesi di fede musulmana, impone una maggiore attenzione verso i diritti e i bisogni specifici delle persone detenute. In tale dimensione, e in vista della riforma dell'ordinamento penitenziario, si colloca il *Documento finale 2015-2016* degli Stati generali dell'esecuzione penale che, con riguardo a *I diritti inerenti alla sfera religiosa* (n. 7), evidenzia come nonostante la libertà religiosa sia prevista dall'art. 9 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e dall'art. 19 della Costituzione, la normativa penitenziaria tende a favorire la tutela delle esigenze delle confessioni religiose rispetto a quelle individuali; in

particolare, “le maggiori criticità riguardano gli appartenenti alle confessioni prive di intesa con lo Stato, sotto i profili dell’esercizio collettivo del culto, degli spazi idonei alla celebrazione dei riti e, infine, dell’assistenza da parte dei ministri di culto”.

La giurisprudenza evidenzia come tante siano ancora le questioni aperte, in particolare, con riguardo ai temi della salvaguardia del benessere degli animali nel rispetto dei precetti religiosi, dell’abbattimento rituale, delle certificazioni alimentari e della qualifica dei sacrificatori, della necessità di un’adeguata tracciabilità e dell’introduzione di regole civili di etichettatura obbligatoria delle carni, del lavoro nel mese del Ramadan⁷.

Le riforme, introdotte nel nostro ordinamento, evidenziano la direzione di apertura, sia pur timida, verso le nuove istanze legate all’esercizio del diritto di libertà religiosa in materia alimentare.

L’ambito nel quale più evidente è l’impatto civile delle regole religiose alimentari è il sistema penitenziario⁸. Il legislatore ha tentato una rimodulazione tenendo conto della diversità e dei valori emergenti legati al multiculturalismo. A seguito dell’aumento dei flussi migratori, incidenti sul piano della criminalità, le norme predisposte dall’ordinamento appaiono inadeguate ad assicurare l’effettivo rispetto delle prerogative degli individui in ossequio al principio di parità, garantito dall’art. 1

⁷ Cfr. A. GIANFREDA *La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ibidem*, p. 453 ss.

⁸ M. ABU SALEM, *La libertà religiosa alimentare nelle strutture carcerarie, ibidem*, p. 255 ss.

dell'ordinamento penitenziario, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) ⁹, e al diritto di libertà religiosa, di cui all'art. 26.

In Italia, l'attenzione rivolta al cibo religioso si è concretizzata nel 2000 con il d.p.r. 30 giugno n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, il quale, con riferimento al vitto giornaliero, stabilisce che le tabelle vittuarie approvate con decreto ministeriale devono anche tenere conto, “in quanto possibile”, delle regole alimentari religiose. Tale inciso, sia pur segnando una svolta quanto al concetto di “sana alimentazione”, si traduce però in una previsione di realizzabilità, nelle strutture pubbliche, di fruizione di alimentazione differenziata in coerenza con le “prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose”. Di non trascurabile peso risultano, infatti, i costi decisamente più alti necessari per assicurare ai detenuti un piano nutrizionale personalizzato per scelte culturali o religiose nonché le inevitabili ripercussioni sulla gestione della detenzione; così, quanto alla pianificazione della preparazione e somministrazione dei pasti specialmente nei “tempi sacri”, la struttura carceraria deve predisporre, anche attraverso la organizzazione degli spazi, il servizio di refezione. Il Regolamento citato pone, quindi, limiti alla libertà del detenuto sotto il profilo della tutela effettiva al diritto al cibo religiosamente inteso. In merito, il Comitato nazionale per la

⁹ “Il trattamento penitenziario...è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e a credenze religiose...”.

Bioetica, nel parere *Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici 2006*, ritiene che, con riguardo alla predisposizione nelle tabelle vittuarie del cibo “religioso”, la frase “in quanto possibile” sia riduttiva proprio alla luce dell’importanza che l’ordinamento penitenziario attribuisce al ruolo della religione ponendola, in particolare, fra gli “elementi del trattamento” riguardante la gestione del condannato o internato (art. 15). Il Comitato evidenzia come il riconoscimento del diritto ad assumere il cibo religiosamente inteso sia fondamentale nella prospettiva di realizzare l’integrazione sociale e di riaffermare l’identità individuale e collettiva.

La rieducazione passa anche attraverso il rispetto delle tradizioni e delle religioni in materia alimentare. In questo senso, si legge nel parere, le prescrizioni in esame vanno intese “come fattore rilevante ai fini del consolidamento, da parte del detenuto, di tutte le condizioni necessarie per l’espressione della sua identità e per una gestione matura della sua persona e delle sue condotte, come pure ai fini dell’apertura a uno stile di rispetto e interesse per le esigenze inerenti alla dignità di ogni altro individuo”¹⁰.

Significativamente, la recente riforma dell’ordinamento penitenziario, sia pure con gli stessi limiti sopra evidenziati, attribuisce rilevanza alle diversità religiose e stabilisce che, all’art. 9 della precedente L. n. 354/1975, il primo comma è sostituito dal seguente: “Ai detenuti e agli

¹⁰ Comitato nazionale per la Bioetica, *Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici*, 2006, *Alimentazione in carcere*, in <http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/alimentazione-differenziata-ed-interculturalita/>.

internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. *Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso*”.

In una prospettiva di flessibilità positiva, la previsione dell'aggiornamento delle tabelle vittuarie ogni cinque anni favorisce inoltre l'adattabilità del sistema al variare della domanda religiosamente intesa sotto il profilo dell'alimentazione e, al contempo, consente di monitorare i cambiamenti della società.

3. Tecniche indirette di tutela: la mediazione interculturale

Il crescente pluralismo nei luoghi dell'esecuzione penale impone un diverso approccio alle questioni religiose tra cui quelle legate alla alimentazione. Da ciò l'esigenza di sperimentare modelli alternativi di organizzazione della condizione detentiva in una nuova dimensione culturale in grado di incidere sul superamento del pregiudizio. Interessante, sotto tale profilo, la Raccolta delle *Raccomandazioni* 2016-2017, *Norme e Normalità*, ad opera del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e frutto delle visite non annunciate e sistematiche nei luoghi di detenzione. Tra i consigli per un miglioramento della qualità della vita, il documento citato include la “raccomandazione sulla consumazione collettiva dei pasti”. La preparazione e il consumo del cibo, anche attraverso la revisione

modulare degli ambienti, assume una grande importanza nel processo di rieducazione del detenuto in quanto è “un modo per riaffermare la propria identità e per mantenere i legami di appartenenza rispetto alla propria famiglia, alla propria terra e alla propria cultura, nonché per socializzare con i compagni di detenzione” (n. 3).

In merito, l'ordinamento penitenziario ha previsto forme di rappresentanza individuando le modalità necessarie a garantire la tutela dei precetti religiosi che sono molto stringenti quanto alla macellazione rituale e al processo di preparazione e conservazione dei cibi. Ciò richiede pertanto personale qualificato a gestire la puntuale osservanza delle regole alimentari; a tal fine, una rappresentanza dei detenuti o degli internati è designata mensilmente per sorteggio. In particolare, l'art. 12 del d.p.r. 2000 n. 230 stabilisce che tale rappresentanza sia composta di tre persone e che, negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più luoghi, sia costituita una rappresentanza per ciascuna cucina. Nello specifico, tali rappresentanti assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto. Norme particolari riguardano poi i detenuti e gli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, ai quali sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito.

La previsione di regole che devono presiedere all'organizzazione *intra* ed *extra* muraria non può prescindere da una progettualità incidente altresì sulla formazione delle diverse professionalità coinvolte e sulla

mediazione culturale necessaria in un percorso rinnovato verso la giusta percezione dell'alterità. Fondamentale è l'opera dei mediatori nella rimozione delle barriere culturali e religiose. Da questo angolo visuale, significativo per favorire l'accesso di persone adeguatamente preparate negli istituti penitenziari è il *Protocollo d'intesa* del 5 novembre 2015 tra il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni islamiche in Italia (U.CO.II). L'esigenza di "modificare il modo di interpretare la fede in carcere fornendo un valido sostegno religioso e morale ai ristretti provenienti da Paesi tradizionalmente di fede islamica" comporta la possibilità di avvalersi dell'opera di imam e mediatori culturali su proposta dell'U.CO.II e dopo autorizzazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Le *Regole Penitenziarie Europee* del 2006 stabiliscono che le condizioni detentive, le quali violano i diritti umani, non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse (art. 4). Ciò incide sul piano della tutela dei detenuti ai quali, oltre ai diritti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, viene riconosciuto il diritto di beneficiare di un regime alimentare che tenga conto anche della loro religione e della loro cultura (art. 22, comma 1). In più, segnando un decisivo cambio di rotta rispetto al passato, il regime penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di praticare e seguire la loro religione o filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni sotto la guida dei rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato le loro visite e di detenere libri o pubblicazioni a carattere

Il rispetto delle regole del cibo in una società multiculturale

religioso o spirituale; infine i detenuti non possono essere costretti a praticare una religione o a seguire una filosofia, a partecipare a uffici, riunioni o pratiche religiose oppure accettare la visita di un rappresentante di una religione o di una filosofia qualsiasi (art. 29).

Interessante, sotto tale profilo, la *Raccolta delle Raccomandazioni* 2016-2017, di cui sopra, nella parte in cui le Direzioni sul territorio nazionale vengono esortate a che individuino “spazi riservati al culto per le diverse religioni presenti all’interno degli Istituti di pena, assicurino e favoriscano l’accesso all’interno delle strutture a ministri di culto delle diverse religioni e professioni”¹¹.

In una dimensione in cui il dialogo interreligioso in Europa costituisce uno strumento di coesione sociale e di integrazione degli immigrati ai fini di garantire maggiore sicurezza¹², di notevole rilievo è il collegamento presente nel testo citato tra tutela della libertà religiosa alimentare del detenuto e prevenzione della radicalizzazione. Pregnante è il passaggio nel quale, per contrastare il rischio che il carcere diventi luogo di radicalizzazione verso l’estremismo e il terrorismo, specie di soggetti deboli sotto il profilo dell’identità personale, il Garante raccomanda “di porre particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni religiose

¹¹ Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Norme e Normalità, Standard per l’esecuzione penale detentiva degli adulti, Raccolta delle Raccomandazioni, 2016-2017, Tutela dei diritti, 1.2 Diritto alla propria professione di fede*, in <http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/5e050da96a72e6d311420e816e3921e.pdf>.

¹²

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2003/10/31/0546/01693.html>.

relativamente all'alimentazione, non solo rispetto alla preparazione e alla distribuzione del vitto, sia nei tempi ordinari che in periodi particolari, ma anche ridefinendo i prodotti del sopravvitto in modo che includano anche eventuali alimenti preparati secondo le specifiche prescrizioni religiose. Non è ammissibile, soprattutto, che un Istituto che ha al suo interno una sezione dedicata ai detenuti in regime di 'alta sicurezza...' (...), non abbia provveduto a inserire nel sopravvitto il cibo halal¹³.

Si segnala, altresì, per i possibili risvolti connessi con gli aspetti religiosi del vitto particolarmente nei periodi di astinenza (si pensi al Ramadan che prevede l'astensione del cibo dall'alba al tramonto), la sentenza della Corte costituzionale, n. 186/2018, che dichiara l'illegittimità dell'art. 41 bis, comma 2-quater, lett. f) della L. 26 luglio 1975 n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà*), come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f) n. 3 della L. 15 luglio 2009 n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*) nella parte in cui prevede il divieto di cottura dei cibi per i detenuti soggetti al regime carcerario differenziato. Il giudice rimettente osserva che "il potersi esercitare nella cottura dei cibi, secondo le ritualità cui si era abituati prima del carcere, costituirebbe una modalità, «umile e dignitosa», per tenersi in contatto con le usanze del mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni, nel fluire di un tempo della detenzione che trascorre altrimenti in un'aspra solitudine". La negazione a "questa

¹³ Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Norme e Normalità*, cit., G. *Prevenzione della radicalizzazione*.

abitudine” si presenta come una violazione dell’art. 27 della Costituzione in quanto si pone come contraria al senso di umanità.

Il “diritto a un’alimentazione sana”, che come visto non si traduce per l’Amministrazione nell’obbligo di distribuire menù speciali alimentari per soddisfare le esigenze delle diverse fedi, si realizza attraverso tecniche indirette di tutela quali il meccanismo della sostituzione di alimenti considerati impuri con cibi permessi, il rispetto della osservanza di pratiche rituali di digiuno con l’adattamento delle modalità di somministrazione del vitto, l’autorizzazione a ricevere pacchi provenienti dall’esterno delle famiglie o associazioni di volontariato. A ciò si aggiunge la possibilità, legata alla capacità economica del singolo detenuto, di consentire l’acquisto al sopravvittuto. La vendita di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento e che orienta l’attenzione su un altro problema quale quello della etichettatura dei cibi “religiosi”, deve infatti essere affidata a spacci gestiti direttamente dalla Amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale, che non dovrebbero essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è situato l’istituto. La rappresentanza di cui sopra, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’istituto.

Tali disposizioni sono precisate dalla *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati*, di cui all’art. 69 comma 2 d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dal d.p.r. 5 giugno 2012, n. 136, consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il direttore o

con un operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

4. Regimi alimentari, minori e “categorie particolari di dati”.

Al fine di favorire una migliore integrazione, la mediazione interculturale è stata introdotta anche nella giustizia minorile. La Circolare n. 6 del 23 marzo 2002, *Linee guida sull'attività di mediazione culturale nei servizi della Giustizia Minorile*, in sintonia con l'art. 35 n. 2 del *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà*¹⁴, riconosce nella mediazione uno degli strumenti per facilitare la comunicazione tra minori ed operatori nonché per promuovere una dimensione interculturale all'interno delle istituzioni. Il d.p.r. 13 maggio 2005, al punto n. 2.19 dell'allegato, in merito alle *Problematiche della giustizia minorile riguardo agli stranieri*, nell'ambito del “riconoscimento dei diritti fondamentali” stabilisce che pure i minorenni di religione non cristiano-cattolica hanno diritto di manifestare la libertà religiosa, specificando inoltre che “per quanto riguarda i precetti legati all'alimentazione, nelle tabelle vittuarie da adottare dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, sono previste delle specifiche variazioni di

¹⁴ “Deve essere inoltre favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato”(d.p.r. 30 giugno n.230).

menù, per rispondere alle prescrizioni alimentari legate all'appartenenza religiosa dell'utenza detenuta". La *Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi minorili della giustizia* del 24 aprile 2013 prevede il diritto del minore di praticare la propria religione; a tal fine, lo stesso deve rappresentare le proprie esigenze al personale perché si attuino tutte le condizioni che permettano la tutela dei precetti con particolare riguardo al regime alimentare.

Quanto detto con riguardo alle strutture penitenziarie circa la necessità di bilanciare l'interesse del fedele/utente con le esigenze della gestione del servizio erogato e con la concreta disponibilità finanziaria dell'istituzione interessata vale anche per le scuole dove è previsto il servizio di refezione scolastica. I modelli di richiesta di valutazione di tabelle dietetiche speciali prevedono anche ragioni etnico-religiose e culturali; in questi casi è sufficiente una domanda scritta da parte dei genitori al soggetto titolare del servizio. *Le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica elaborate dal Ministro della salute* il 29 aprile 2010 propongono una lettura del "cibo" in una prospettiva interculturale che, nel rispetto delle abitudini alimentari legate alle proprie specificità religiose, pone la "varietà come paradigma dell'identità stessa della ristorazione, occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze". A livello esemplificativo, le *Linee guida della Regione Puglia per l'educazione alimentare, la ristorazione collettiva e l'attività fisica* del 19 marzo 2002 n. 276, oltre ad annoverare tra i compiti dell'ASL la "preparazione di menù speciali per lavoratori appartenenti a religioni con prescrizioni alimentari particolari" e tra gli "obiettivi della ristorazione aziendale" la "flessibilità a particolari situazioni (turni di lavoro,

intolleranze ed allergie alimentari, diversità culturali e religiose)”, prevede la “preparazione di menù differenziati per bambini appartenenti a religioni con prescrizioni alimentari particolari”.

Anche per le *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale*, emanate dal Ministero della salute nel 2011, il menù deve “tener conto delle tradizioni locali, in particolare di quelle relative ai giorni festivi o a ricorrenze nelle quali sia previsto il consumo di cibi particolari”¹⁵. Il paziente è infatti “inteso anche come cliente, con il proprio bagaglio di cultura e tradizioni”¹⁶. Interessanti, sotto tale profilo, le *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica* del 2014 le quali stabiliscono che “particolari esigenze alimentari legate al credo religioso vanno rispettate e supportate anche in ambito di ricovero ospedaliero”¹⁷.

La fruizione di un vitto speciale azionabile su richiesta esplicita del soggetto interessato, nelle modalità e con i limiti sopra evidenziati, porta a considerare altresì il profilo legato alla tutela della *privacy*. Quanto al sistema penitenziario, il Decreto 12/12/2006 n. 306, nell'allegato 11, stabilisce che i dati relativi alle convinzioni religiose dei ristretti sono prevalentemente utilizzati, nei limiti dell'indispensabilità, all'interno dell'istituto penale e ai soli fini decripti. Nella medesima ottica della

¹⁵ Ministero della salute, *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale*, 6.1 *Organizzazione in ambito ospedaliero*, 2011, in http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1435_allegato.pdf.

¹⁶ Ibidem, 9. *Formazione*.

¹⁷ Ministero della salute, *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica*, 2014 *Alimentazione 6-12 mesi*, in <https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2361430.pdf>.

protezione dei dati sensibili in materia di interesse religioso¹⁸, si pone un Parere del Garante del 12 novembre 2014 n. 3624070 nel quale si chiarisce che le strutture sanitarie possono somministrare sistematicamente e preventivamente ai pazienti, all'atto del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni intorno anche al credo religioso di appartenenza degli stessi solo per garantire ai pazienti l'assistenza religiosa e spirituale e, nell'ambito del servizio necroscopico, ai fini della preparazione della salma. Il diritto del paziente ad “essere assistito e curato con premura e attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose” si esplica anche nella facoltà per il soggetto di esprimere durante il ricovero specifiche preferenze alimentari “senza che siano raccolte le eventuali motivazioni religiose che sono alla base”¹⁹.

¹⁸ Nel nuovo Regolamento Europeo in tema di privacy (Reg. UE 679/2016 – GDPR) all'art. 9 i “dati sensibili” vengono definiti “categorie particolari di dati”.

¹⁹Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto Religioni Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, III ed., Torino, Giappichelli, 2019, p. 316.